

Nella causa iscritta al R.G.L. n. 9088/2012 promossa da:

, ass. Avv. RINALDI GIOVANNI. Elettivamente
domiciliata presso lo studio del predetto in Biella via Tripoli numero 13 -

- PARTE RICORRENTE -

C O N T R O

**MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA, USR del PIEMONTE, AT di
TORINO**, ass. ex art. 417 bis c.p.c. dai funzionari LOMBARDO GIANLUCA e
PARAFIORITI CONCETTA, legalmente domiciliati presso l'ufficio scolastico
provinciale di Torino in Via Coazze, 18 10143 TORINO;

- PARTE CONVENUTA -

All'esito della camera di consiglio il Giudice pronuncia la seguente sentenza
contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione
delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

Il Tribunale Ordinario di Torino Sezione Lavoro

Premesso:

con ricorso depositato in carta 15 ottobre 2012, regolarmente notificato, _

ha chiesto in principalità che, dichiarata l'illegittimità degli incarichi
dirigenziali conferitile nel periodo 2005/2006-2011/2012 per violazione dell'articolo
52 del decreto legislativo 165/2001, la condanna del ministero convenuto al
pagamento in proprio favore della somma pari ad euro 73.332,10 a titolo di
differenze retributive.

A tal fine ha premesso di essere un docente di scuola d'istruzione secondaria di
primo grado e di svolgere annualmente, a decorrere dall'anno scolastico
2005/2006, l'incarico di presidenza a tempo determinato in forza di contratti a
tempo determinato di affidamento dell'incarico dirigenziale, senza percepire la
corrispondente retribuzione di dirigente scolastico.

Si è regolarmente costituito il MIUR eccependo preliminarmente la prescrizione
quinquennale e nel merito chiedendo la reiezione della domanda.



Rilevato:

la domanda è fondata e deve essere accolta nei termini di seguito riportati.

Non è contestato ed è documentato in atti che la ricorrente sia stata nominata preside incaricato in forza di successivi contratti a tempo determinato a decorrere dall'anno scolastico 2005/2006, percependo quale compenso aggiuntivo l'indennità di presidenza, ex 69 C.C.N.L. 1995 e l'indennità di direzione (quest'ultima per la sola quota fissa a decorrere dall'a.s. 2009/2010) ex artt. 33 e 21 CCNI 1999.

Non è infatti contestato quanto dedotto in ricorso circa la mancata percezione, per il periodo sopra indicato, della quota variabile dell'indennità di direzione.

Può inoltre ritenersi pacifico, in quanto non oggetto di contestazione nella memoria di parte convenuta, che le mansioni espletate da un preside incaricato siano del tutto sovrapponibili a quelle proprie del dirigente di ruolo.

La normativa applicabile alla fattispecie:

- l'articolo 477 del decreto legislativo 297/1994 stabilisce che il conferimento di incarichi di presidenza di durata annuale deve essere disposto ogni anno dal provveditore agli studi in base ad apposite graduatorie provinciali di merito;
- l'articolo 28 bis del decreto legislativo 59/1998 ha previsto le modalità di reclutamento dei dirigenti scolastici mediante Corso concorso selettivo di formazione e al comma cinque ha stabilito: "dall'anno scolastico successivo all'approvazione della prima graduatoria non sono più conferiti incarichi di presidenza";
- l'articolo 1 sexies del decreto-legge sette/2005, convertito in legge 43/2005 ha stabilito: "a decorrere dall'anno scolastico 2006/2007 non sono più conferiti i nuovi incarichi di presidenza, fatta salva la conferma degli incarichi già conferiti. I posti vacanti di dirigente scolastico sono conferiti con incarico di reggenza. I posti vacanti all'inizio del predetto anno scolastico, ferma restando la disciplina autorizzatoria in materia di programmazione del fabbisogno (...) E i vincoli di assunzione del personale delle predette pubbliche amministrazioni (...) Sono riservati in via prioritaria ad un apposito corso- concorso per coloro che abbiano maturato, entro l'anno scolastico 2005-2006, almeno un anno di incarichi di presidenza".

Analoga questione è stata già decisa dalla locale Corte d'Appello per le ragioni che, siccome del tutto condivisibili, si riportano ex art. 118 disp. att. c.p.c.: "ritiene la Corte che il caso in esame configuri una violazione dell'art.52, d.lgs 165/01, diversamente da quanto affermato dal primo Giudice e sostenuto dal MIUR.



E' documentato che all'originaria ricorrente sono state conferite le funzioni di Preside incaricato mediante incarichi annuali e non tramite l'istituto della reggenza ma, certamente, detti incarichi sono per definizione caratterizzati dalla temporaneità.

La consolidata giurisprudenza di legittimità esclude, in materia di pubblico impiego, che l'espletamento di mansioni superiori da parte del pubblico dipendente, conferite con provvedimento temporaneo, possano essere retribuite con un compenso aggiuntivo - previsto dalla contrattazione collettiva - ma non coincidente con il trattamento economico corrispondente alle mansioni svolte, non potendo le disposizioni contrattuali derogare alla disciplina legale, anche ove tale trattamento aggiuntivo risulti conforme all'art. 36 Cost..

L'art.52,c.5, d.lgs. n. 165/2001 dispone: "Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, è nulla l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore...".

E' ben vero che il comma 6 dispone che i contratti collettivi possono regolare diversamente gli effetti di cui ai commi 2, 3 e 4 del medesimo articolo ma il caso in esame non rientra tra quelli considerati ai predetti commi.

Il comma 2 consente l'adibizione a mansioni superiori: a) nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedura di copertura dei posti vacanti come previsto al comma 4; b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza; il comma 3 è riferito al carattere prevalente della mansione superiore espletata; il comma 4) sancisce il diritto del lavoratore al trattamento previsto per la qualifica superiore nell'ipotesi di cui al comma 2.

Dunque, la facoltà di deroga che il comma 6 demanda ai contrattati collettivi non opera nell'ambito di applicazione del comma 5 disciplinante, invece, l'assegnazione del dipendente a mansioni superiori al di fuori delle ipotesi sopra esaminate.

Inoltre, secondo la giurisprudenza della S.C., l'attribuzione delle mansioni dirigenziali, con la pienezza delle relative funzioni, e con l'assunzione delle responsabilità inerenti al perseguimento degli obiettivi propri delle funzioni di fatto assegnate, non può che comportare, anche in relazione al principio di adeguatezza sancito dall'art. 36 Cost., la corresponsione dell'intero trattamento economico, compresi gli emolumenti accessori (cfr. Cass. n. 3814/2008; Cass. n. 29671/ 2008; S.U n.381472011; Cass.n.7823/2013; Cass.n.384/2014).



E' documentato che all'odierna appellante gli incarichi sono stati conferiti anche dopo l'entrata in vigore del DL n.7 del 31.1.2005 e, dunque, ben oltre l'ambito previsto dalla c.d. clausola di salvezza degli "incarichi di presidenza già conferiti" (art.1 sexies), sostanzialmente riferibile a quelli in essere.

Tale ultima norma prevede che dall'a.s.2006/2007 non sono più conferiti gli incarichi di presidenza, salvo quelli in essere, che i posti vacanti sono conferiti con incarico di reggenza e che i posti vacanti all'inizio dell'a.s.2006/2007 sono riservati in via prioritaria ad un apposito corso-concorso per coloro che abbiano maturato, entro l'anno scolastico 2005-2006, almeno un anno di incarichi di presidenza.

Il contenuto della norma non contiene affatto previsioni in contrasto con l'art. 52 d.lgs 165/2001 e ai principi ad esso sottesi ed, anzi, siffatte previsioni appaiono compatibili con l'art. 52 della cui applicabilità, pertanto, non v'è ragione di dubitare.

Vengono dunque in considerazione i principi richiamati dalla S.C. che, sebbene enunciati in ipotesi di reggenza, qui non utilizzata dall'Amministrazione, nondimeno valgono nel caso di conferimento di incarichi temporanei, aventi ad oggetto mansioni superiori assegnate al di fuori delle previsioni normative che regolano la materia, contrassegnata da un reclutamento del personale dirigente mediante corso-concorso.

In proposito la S.C. "ha più volte precisato che le disposizioni che consentono la reggenza del pubblico ufficio sprovvisto temporaneamente del dirigente titolare devono essere interpretate, ai fini del rispetto del canone di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. e dei principi generali di tutela del lavoro (art. 35 e 36 Cost.; art. 2103 c.c. e art. 52 d.lgs. n. 165 del 2001), nel senso che l'ipotesi della reggenza costituisce una specificazione dei compiti di sostituzione del titolare assente o impedito, contrassegnata dalla straordinarietà e temporaneità, con la conseguenza che a tale posizione può farsi luogo, senza che si producano gli effetti collegati allo svolgimento di mansioni superiori, solo allorquando sia stato aperto il procedimento di copertura del posto vacante e nei limiti di tempo ordinariamente previsti per tale copertura, cosicché, al di fuori di tale ipotesi, la reggenza dell'ufficio concreta svolgimento di mansioni superiori (cfr. Cass., sez. un., n. 4063 del 2010; Cass. n. 2534 del 2009; n. 22932 del 2008; n. 9130 del 2007)". (...).

la Corte ritiene che l'assegno ad personam non debba essere computato tra le voci che compongono la retribuzione del Dirigente Scolastico, come affermato dall'Amministrazione appellata. L'assegno è stato introdotto contrattualmente al fine di evitare che i nuovi Dirigenti Scolastici ma ex Presidi incaricati - a seguito del sopravvenuto assetto contrattuale che aveva sostituito il previgente sistema di fasce



stipendiali distinto per anzianità, con quello basato su importi fissi rinnovabile dalle parti collettive - percepissero uno stipendio inferiore a quello fino ad allora riscosso come Presidi incaricati.

E' pacifico che detto assegno è stato introdotto allo scopo di colmare tale differenziale, limitatamente ai Presidi incaricati divenuti Dirigenti Scolastici mediante corso concorso dopo la vigenza del nuovo assetto contrattuale; è parimenti incontroverso che la ricorrente non si trova in tale situazione che comporta la necessità di conservare il maggior trattamento percepito e, pertanto, l'assegno ad personam non deve essere computo nel trattamento dovuto poiché ciò determinerebbe una manifesta ed ingiustificata duplicazione di ragioni di credito. (...)” (cfr. Corte d'Appello Torino RGL288/2014).

In conclusione, considerato che parte ricorrente ha aderito ai conteggi depositati dalla controparte in data 1.7.2015 (relativi a differenze retributive maturate nel periodo 15.10.2007 – 31.8.2013) e che, come anticipato, la ricorrente ha diritto anche di percepire la quota variabile dell'indennità di direzione, il Ministero convenuto deve essere condannato al pagamento in favore della ricorrente della complessiva somma lorda pari ad euro 34.962,21 (di cui euro 3.200,16 a titolo di quota variabile dell'indennità di direzione).

Su tale somma, che già tiene conto della prescrizione quinquennale (cfr. conteggi in atti), decorrono gli interessi legali dalle singole scadenze al saldo, ma non la rivalutazione monetaria del credito retributivo non spettante ex art. 22, co. 36, L. 724 del 23/12/94 ed alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 459 del 2/11/00 stante la natura pubblicistica del rapporto di lavoro in oggetto.

Le spese di lite seguono la soccombenza del ministero convenuto e vengono liquidati nella misura indicata in dispositivo ai sensi del D.M. 55/14 tenuto conto della “serialità” delle questioni proposte e trattate e vengono distratte in favore del Difensore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.

Visto l'art. 429 c.p.c.,

condanna il M.I.U.R. al pagamento in favore di parte ricorrente della somma lorda pari ad € 34.962,21 (di cui euro 3.200,16 a titolo di quota variabile dell'indennità di direzione per il periodo 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012), oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;

condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi € 3.513, oltre spese forfettarie al 15%, IVA, CPA come per legge, oltre euro 330 per



contributo unificato, con distrazione in favore dell'avvocato Giovanni Rinaldi
antistatario.

Torino, 28.9.2015

Il Giudice
Sonia SALVATORI

